

Comune di Carnate



**PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VARIANTE GENERALE**



**PIANO URBANO GENERALE DEI
SERVIZI DEL SOTTOSUOLO
Regolamento di attuazione**

Gennaio 2022

Egidio Passoni [Assessore Pianificazione e Territorio, Lavori Pubblici, Ecologia, Viabilità]

ing. **Pia Romagnano** [Responsabile Settore Urbanistica ed Edilizia Privata]
geom. **Fabrizio Gherardi** [Responsabile Settore Urbanistica ed Edilizia Privata fino al 30/11/2020]



Franco Sacchi [Direttore responsabile]

| PGT |

arch. **Fabio Bianchini** [capo progetto], arch. **Cristina Alinovi**, **Alma Grieco** [Staff PIM]
dott. **Mauro Cavicchini**, ing. **Luca Alessio** [consulenti esterni]

| VAS - PUGSS |

ing. **Francesca Boeri**, ing. **Evelina Saracchi** [staff PIM]



Sommario

TITOLO I.....	1
PRINCIPI GENERALI.....	1
<i>ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ</i>	1
<i>ART. 2 - PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI</i>	1
<i>ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	1
<i>ART. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE</i>	2
<i>ART. 5 - UFFICIO TECNICO</i>	2
TITOLO II.....	3
ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE.....	3
<i>ART. 6 - PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO</i>	3
<i>ART. 7 - PROGRAMMAZIONE</i>	3
<i>ART. 8 - PROCEDURE DI MONITORAGGIO</i>	3
TITOLO III.....	5
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE.....	5
<i>ART. 9 - NORME PROCEDURALI</i>	5
<i>ART. 10 - DEPOSITI CAUZIONALI</i>	5
<i>ART. 11 - INIZIO DEI LAVORI</i>	6
<i>ART. 12 - MODALITÀ DI SVINCOLO DEI DEPOSITI CAUZIONALI</i>	6
<i>ART. 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SEGNALETICA DI CANTIERE</i>	6
TITOLO IV.....	8
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI E SOCIETÀ DI GESTIONE O EROGAZIONE DI SERVIZI.....	8
<i>ART. 14 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI</i>	8
<i>ART. 15 - POLIZZA FIDEIUSSORIA</i>	8
TITOLO V.....	10
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	10
<i>ART. 16 - PRESCRIZIONI</i>	10
<i>ART. 17 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI</i>	10
<i>ART. 18 - DISFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI</i>	11
<i>ART. 19 - RIEMPIMENTI</i>	11
<i>ART. 20 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELLE PAVIMENTAZIONI</i>	11
<i>ART. 21 - RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA PAVIMENTAZIONE</i>	12
<i>ART. 22 - RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI</i>	13
<i>ART. 23 - REQUISITI DELLE INFRASTRUTTURE NEL SOTTOSUOLO</i>	13
TITOLO VI.....	17
COLLAUDO DEI LAVORI.....	17
<i>ART. 24 - GARANZIE SULL'ESECUZIONE DEI RIPRISTINI</i>	17
TITOLO VII.....	18
SANZIONI.....	18
<i>ART. 25 - VIOLAZIONI REGOLAMENTARI</i>	18
TITOLO VIII.....	19
DISPOSIZIONI FINALI.....	19
<i>ART. 26 -NORME FINALI</i>	19
FAC SIMILE DOMANDA.....	1
FAC SIMILE FINE LAVORI.....	4

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario, sia Azienda di pubblici Servizi che singolo privato, che abbia la necessità di intervenire sul suolo comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento di sotto servizi e impianti;
2. Il presente regolamento stabilisce per tutto il territorio comunale le modalità con cui dovranno essere eseguiti tutti gli interventi comunque comportanti manomissione del suolo e/o sottosuolo pubblico, delle vie, strade, piazze o di qualsiasi altra superficie od area soggetta al pubblico transito pedonale e/o veicolare, nonché di qualsiasi loro pertinenza. Ogni intervento comunque comportante manomissione del suolo e/o sottosuolo pubblico è soggetto ad opportuno provvedimento autorizzativo in dipendenza delle finalità di ogni specifico intervento (allacci alle fognature comunali, occupazioni temporanee o permanenti di suolo pubblico, installazioni pubblicitarie, interventi urbanistici, edilizi, infrastrutturali e tecnologici).

ART. 2 - PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

1. Oltre a quanto previsto dal presente atto, sarà cura del titolare del provvedimento autorizzativo assicurare il pieno rispetto di ogni norma vigente riferita alle località ed al tipo di intervento da eseguire, anche se non esplicitamente richiamata dal presente documento. Il soggetto intestatario del singolo provvedimento autorizzativo sarà unico responsabile dell'intervento anche per quanto concerne il rispetto di ogni norma, regolamento, circolare, disciplinare tecnico in vigore inerente i lavori da realizzare e/o realizzati; prima dell'esecuzione dei lavori la Ditta esecutrice dovrà munirsi di tutti i Nulla Osta ed autorizzazioni di terzi e/o enti interessati anche per quanto riguarda gli eventuali sottoservizi incontrati durante le operazioni di scavo; a tal proposito l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi danno che potesse derivarne dall' esecuzione dei lavori, come pure da ogni e qualsiasi protesta o molestia anche giudiziaria che per effetto del singolo provvedimento autorizzativo potesse derivarne.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Costituiscono oggetto di questo regolamento le autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi pubblici, riguardanti l'esecuzione di interventi di costruzione, manutenzione e riparazione che riguardano i servizi tecnologici a rete presenti nel sottosuolo del territorio comunale, disciplinati dal Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS):
 - acquedotti;
 - condotte fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;
 - elettrodotti MT o BT, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali;
 - reti per le telecomunicazioni e trasmissione dati;
 - condotte per il teleriscaldamento;
 - condotte per la distribuzione del gas;
 - altre reti tecnologiche eventualmente presenti.
2. L'autorizzazione alla manomissione stradale ha validità di autorizzazione per l'occupazione



temporanea delle aree necessarie per eseguire i lavori di manomissione stradale.

ART. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE

Al Comune compete:

1. la disciplina e la concessione dell'utilizzo del sottosuolo stradale,
2. l'attuazione di provvedimenti di settore (direttive, norme regionali, norme tecniche che disciplinano i servizi a rete);
3. la redazione e gestione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) secondo la normativa vigente;
4. il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione degli interventi nel sottosuolo, anche convocando le necessarie conferenze di servizi;
5. il coordinamento degli interventi da attuare in forma congiunta;
6. il collegamento con il Catasto infrastrutture e reti di Regione Lombardia.

ART. 5 - UFFICIO TECNICO

1. Il Comune provvede alla gestione del PUGSS. L'Ufficio Tecnico competente avrà in carico le seguenti attività:
 - adoperarsi per la divulgazione e per l'applicazione del regolamento e l'attuazione del PUGSS;
 - svolgere eventuali attività amministrative e tecniche di collaborazione tra soggetti per la pianificazione, la programmazione ed il coordinamento con gli Operatori e i gestori delle reti dei sottoservizi;
 - aggiornare periodicamente il PUGSS.
2. L'Ufficio assicura il collegamento con l'Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia ai fini dell'aggiornamento della Banca Dati.
3. L'Ufficio acquisisce periodicamente - con frequenza indicativamente annuale - dalle Aziende Operatrici la cartografia ufficiale aggiornata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesso caratteristiche, secondo il disposto dell' art. 15, comma 5 della D.C.P.M. 03/03/1999, dell'art. 35, comma 1, punto c) della L.R. n° 26/03 e dell'art. 9 del Regolamento Regionale del 15/02/2010 n.6, e provvede ad aggiornare ed integrare gli strati informativi relativi al sistema stradale ed alle infrastrutture in collaborazione con il SIT comunale.
4. L'Ufficio predispone i moduli previsti per le concessioni ed autorizzazioni, per l'esecuzione dei lavori, per gli oneri economici e le cauzioni.

TITOLO II

ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE

ART. 6 - PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO

1. Il Comune predisporre e aggiorna il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) che viene approvato dall'Amministrazione Comunale come specificazione settoriale del Piano dei Servizi nel Piano di Governo del Territorio di cui alla L.R. 12/05 e s.m.i.
2. Il PUGSS contiene tutti quegli elementi di analisi ed indicazioni operative che consentono di:
 - definire un quadro conoscitivo del territorio comunale, in particolare delle sue componenti che in qualche modo, nello stato di fatto o potenzialmente, si relazionano con la presenza di infrastrutture nel sottosuolo (caratteristiche geomorfologiche, geologiche, idrogeologiche e sismiche, uso del suolo comunale);
 - definire un quadro conoscitivo quanto più possibile di dettaglio delle infrastrutture alloggiare nel sottosuolo e di quelle strettamente connesse (rete stradale in primis);
 - definire le esigenze di sviluppo dei sistemi nel territorio comunale e le priorità di intervento, individuando quali assi attrezzare mediante macrostrutture sotterranee polifunzionali per il passaggio coordinato di più servizi.
3. Il PUGSS ha carattere decennale con programmazione triennale. In caso di varianti al PGT comunale, l'Amministrazione provvederà a verificare la coerenza del PUGSS con gli strumenti urbanistici ed eventualmente ad adeguarlo.

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune ha la possibilità di programmare, anche di concerto con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, gli eventuali alloggiamenti per l'implementazione dei servizi di rete esistenti e per la posa di nuovi servizi secondo criteri atti a garantirne un successivo sviluppo quali-quantitativo e a facilitare le operazioni di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. L'azione di programmazione è coordinata dall'Ufficio Tecnico Competente, in collaborazione con i gestori ed i proprietari delle reti. Il programma sarà approvato dagli Organi Amministrativi Comunali, anche di concerto con gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
3. La procedura di cronoprogrammazione sarà organizzata indicativamente secondo le seguenti fasi:
 - richiesta agli operatori di trasmettere il proprio programma di interventi (esclusi i meri allacci alle utenze finali e comunque gli interventi non prevedibili/programmabili) quantomeno annuale;
 - convocazione di un tavolo operativo per la pianificazione degli interventi nel sottosuolo, al fine di un coordinamento tra i vari operatori e di un coordinamento tra questi e gli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche o con altri eventuali interventi previsti dal Comune;
 - predisposizione di un cronoprogramma degli interventi, su base quantomeno annuale, il più possibile condiviso ed al quale gli operatori dovranno attenersi nelle successive richieste di autorizzazione degli interventi ivi dedotti.

ART. 8 - PROCEDURE DI MONITORAGGIO

Le procedure per il monitoraggio regolamentano le attività di controllo, operative e amministrative, svolte dall'ufficio competente, sia sul singolo intervento sia sulla corretta applicazione del Piano nel suo complesso.



Ogni soggetto concessionario, periodicamente, dovrà garantire e trasmettere al Comune:

- l'aggiornamento dei dati cartografici di rete secondo uno standard univoco e condiviso;
- le specifiche tecniche degli impianti realizzati;
- le indicazioni sulla rintracciabilità e sulle intestazioni delle linee posate e sulle loro eventuali protezioni esterne e giaciture (sistema di posa, nastri di segnalazione tubazioni interrato);
- le sezioni significative del percorso, in cui si evidenzino: la profondità di posa delle infrastrutture esistenti e/o di nuova posa, le distanze tra gli impianti, la loro posizione orizzontale adeguatamente quotata (riferibile a elementi territoriali);
- le riprese fotografiche eseguite durante i lavori e richiamate in una planimetria con indicazione dei coni di ripresa;
- tutta la documentazione necessaria a completare l'informazione sull'intervento eseguito;
- future modalità di gestione.

Il Comune dovrà inserire periodicamente detti aggiornamenti nel Piano.

TITOLO III

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

ART. 9 - NORME PROCEDURALI

1. Il Concessionario che intenda effettuare la manomissione del suolo pubblico (sedi stradali e relative pertinenze, banchine, ecc.) sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, e/o per interventi che possano interessare la sede stradale, dovrà presentare domanda all'Ufficio Protocollo Generale del Comune utilizzando gli appositi moduli opportunamente predisposti.
2. La domanda in carta semplice dovrà essere presentata, almeno 15 giorni prima e dovrà essere debitamente allegata in duplice copia (con apposizione dei dati di riferimento dell'istanza, timbro e firma del richiedente) opportuna documentazione atta a ben illustrare la località e le modalità d'intervento; sono previsti almeno i seguenti elaborati da allegare all'istanza:
 - Planimetria di dettaglio in scala non inferiore a 1:500 e comunque adeguata al tipo di intervento con indicate le opere che si intendono realizzare opportunamente quotate;
 - Almeno una sezione trasversale ed almeno una sezione longitudinale di progetto opportunamente quotata con precisa individuazione del tipo, dimensioni e caratteristiche tecniche dei manufatti e reti tecnologiche comunque interessate dall'intervento;
 - Ogni modifica dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente autorizzata;
 - Se ritenuto necessario a richiesta del Concedente, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico (almeno n° 1 foto formato 10 x 15 cm a colori) atto a rappresentare l'intera estensione di suolo pubblico interessata dall'intervento
3. Copia del provvedimento autorizzativo dovrà essere custodita presso i singoli cantieri per essere esibita a semplice richiesta da parte delle forze dell'ordine e/o addetti al controllo; nel caso di opere di manomissione sprovviste nella necessaria autorizzazione le autorità preposte al controllo provvederanno ad applicare a carico dell'interessato le sanzioni amministrative previste dal codice della strada e da ogni norma e regolamento vigente in materia;
4. Nel caso di lavori di COMPROVATA urgenza o somma urgenza il Concessionario dovrà comunicare tramite telegramma o a mezzo fax l'inizio dei lavori provvedendo successivamente alla regolarizzazione della pratica nei modi suesposti entro i successivi 5 giorni. Si precisa che gli interventi d'urgenza si intendono esclusivamente eseguibili nei casi in cui si verificano effettivamente situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o interruzione di pubblico servizio di primaria necessità.
5. Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione

ART. 10 - DEPOSITI CAUZIONALI

1. A corretta garanzia dei lavori di ripristino della pavimentazione il richiedente dovrà prestare deposito cauzionale pari a:
 - 300,00 € per scavi di lunghezza da 0,00 a 3,00 m
 - 450,00 € per scavi di lunghezza da 3,00 a 6,00 m
 - 750,00 € per scavi di lunghezza da 6,00 a 9,00 m
 - 100,00 €/m per scavi oltre i 9,00 m

Nel caso di scavo su lastre in pietra, porfido, ciottoli, autobloccanti si prevede un versamento



di 150,00 € al m.

Le tariffe suesposte sono riferite per scavi fino ad una larghezza di 1,00 m; per dimensioni diverse l'Ufficio tecnico determinerà di volta in volta l'entità del deposito cauzionale.

2. Per gli interventi che interessano la manomissione delle pavimentazioni stradali di qualunque tipo, verrà versata, oltre alla cauzione, una somma a titolo di "versamento integrativo"; tale somma, da corrispondere alla Tesoreria Comunale tramite versamento su c/c postale, è da intendersi quale risarcimento danno forfetario ed anticipato per il deterioramento che il suolo pubblico subisce a seguito dell'intervento autorizzato e per la conseguente compromissione della continuità del manto stradale e/o della segnaletica. L'importo dovuto è dato dalla somma dei sottoindicati importi:
 - a) minimo forfetario pari a 30,00 € per interventi di qualunque superficie;
 - b) 10,00 € per ogni metro lineare di scavo eseguito, con minimo inderogabile non inferiore a 2,00 m.
3. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà, di accettare quale garanzia sui lavori di ripristino stradale, una polizza fidejussoria bancaria annuale o determinata di volta in volta, che assicuri il versamento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di escussione dell'Amministrazione comunale in caso di inadempienza da parte del soggetto richiedente. L'importo garantito dalla polizza fidejussoria sarà determinato dal Responsabile del Servizio in relazione all'importo complessivo dei lavori che presumibilmente ogni singolo soggetto sosterrà sul territorio comunale. Sono ammesse deroghe alla presentazione della polizza solo in presenza di leggi e normative di settore già emanate o da emanare per gli Enti erogatori di pubblici servizi, restando salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada, anche nel caso in cui si preveda ad escutere la cauzione.

ART. 11 - INIZIO DEI LAVORI

1. Versato il deposito cauzionale e ritirata la relativa autorizzazione, sarà possibile iniziare i lavori; di norma, fatte salve particolari condizioni, stabilite dall'autorizzazione, i lavori dovranno essere terminati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio salvo diverse disposizioni che possono essere indicate nell'atto autorizzativo;
2. Qualora i lavori non possano essere iniziati il giorno previsto per impossibilità sopravvenuta o non fossero ultimati entro il periodo assegnato, il Concessionario dovrà richiedere una proroga all'Ufficio Tecnico indicando il nuovo termine di inizio o ultimazione. Detta proroga potrà essere concessa con annotazione in calce all'autorizzazione già rilasciata.
3. L'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico può essere prorogata per il periodo occorrente alla fine dei lavori, a seguito di presentazione, da parte del concessionario, di istanza motivata.

ART. 12 - MODALITÀ DI SVINCOLO DEI DEPOSITI CAUZIONALI

1. Eseguita la verifica finale di cui all'art. 16, e dietro apposita istanza da parte del soggetto autorizzato, si procederà allo svincolo della cauzione di cui al precedente art. 4.
2. Decorsi sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ovvero dalla scadenza dell'autorizzazione, senza che il soggetto concessionario abbia presentato istanza di svincolo della cauzione, questa verrà definitivamente incamerata e trattenuta dall'Amministrazione.

ART. 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI E SEGNALETICA DI CANTIERE

1. Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o vari provvedimenti di cui al Nuovo Codice della Strada, dovranno essere specificate tali esigenze nella domanda di cui all'art. 3; successivamente, prima dell'inizio lavori, con un anticipo di almeno 15 giorni, dovrà esserne fatta esplicita richiesta.

2. Durante tutta l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del richiedente a propria cura e spese idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di polizia;
3. Gli opportuni segnali che dovranno essere visibili a conveniente distanza dovranno essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione, inoltre si dovrà predisporre una segnaletica idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI E SOCIETÀ DI GESTIONE O EROGAZIONE DI SERVIZI

ART. 14 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Gli Enti e le società di gestione/erogazione dei servizi possono ottenere autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico solo ed esclusivamente a seguito dell'elaborazione di piani di programmazione annuale degli interventi.
2. Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 3 comma 4 (autorizzazioni d'urgenza) e le domande relative ad allacciamenti ad utenze private per le quali i gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei tempi di allacciamento stabiliti da norme e regolamenti di settore.
3. Fuori dai casi previsti al comma 2 del presente articolo, tali soggetti devono presentare al Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, la seguente documentazione:
 - a) Piano triennale delle opere previste;
 - b) Programma annuale degli interventi recante l'indicazione delle opere da eseguire, dei relativi vincoli temporali e di ogni altro elemento di valutazione utile ai fini programmatori;
 - c) Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 con l'indicazione delle tratte stradali interessate dal programma annuale, la lunghezza e la larghezza interessate dalle attività di manomissione, la tipologia prevalente di pavimentazione esistente;
 - d) Indicazione del referente unico, dotato della legale rappresentanza del soggetto rappresentato, cui l'amministrazione comunale potrà rivolgersi per ogni e qualsiasi necessità relativa al rilascio delle autorizzazioni in discorso;
 - e) Polizze fideiussorie specificate al successivo art. 9.
 - f) Non saranno rilasciate autorizzazioni per interventi non contemplati nel programma annuale di cui sopra.

ART. 15 - POLIZZA FIDEIUSSORIA

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il richiedente dovrà presentare, per gli interventi previsti dal presente titolo, apposita polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento. La garanzia, da presentare entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
2. L'importo della fideiussione sarà stabilito dall'Amministrazione sulla base dei lavori eseguiti dal soggetto gestore nel corso dell'anno precedente e da quelli previsti per l'anno corrente, e sarà valutato in relazione alla
3. superficie complessiva delle aree pubbliche interessate dalle attività di manomissione, alle relative tipologie, ed ai costi unitari stabiliti. L'importo della fideiussione è soggetto a verifica da parte dell'Amministrazione in relazione all'ammontare dei ripristini da garantire.
4. L'Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:
 - a) Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'Amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute;
 - b) In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo

l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'Ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute;

- c) Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 10 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.



TITOLO V

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 16 - PRESCRIZIONI

1. Nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell'Amministrazione e qualora non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione (conglomerato bituminoso, porfido, ciottolo...) prima dell'apertura al traffico, il concessionario dovrà a propria cura e spese, colmare gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso provvisorio di congruo spessore entro 24 ore dall'esecuzione del lavoro fermo restando che tale pavimentazione dovrà essere definitivamente rimossa e comunque sostituita con materiali idonei e stesi a regola d'arte; detta colmatatura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza del Concessionario e, ove occorre, tempestivamente ricaricata dal Concessionario medesimo.
2. Nel caso in cui vengano effettuati scavi trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti tali da consentire il senso unico alternato alla circolazione stradale e contemporaneamente dovranno essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuovi scavi e manomissioni.
3. Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche o degli impianti di pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, dovrà essere reso edotto al più presto il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale; il Concessionario dovrà, provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato utilizzando tecnologie e materiali non difforni da quelle in uso, eseguendo i lavori a regola d'arte. In particolare, e previo accordi diretti, l'Ufficio Tecnico Comunale e/o l'Ente proprietario dei sottoservizi, potrà eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone l'onere al Concessionario; in ogni caso, il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni o altri servizi manomessi, al fine di assicurare in ogni momento il regolare funzionamento delle reti tecnologiche di pubblico servizio.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

1. L'autorizzato sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione; tale responsabilità avrà termine con il verbale di accertamento di avvenuto ripristino che dovrà essere emesso non meno di 12 (dodici) mesi dall'effettuazione dei lavori e comunque, non oltre i 24 (ventiquattro) mesi dal termine degli stessi. Durante tale periodo, l'autorizzato avrà l'obbligo di intervenire, su richiesta formale dell'Amministrazione Comunale, per ripristinare l'area manomessa, qualora presenti situazioni di disagio e pericolo sopravvenuti al ripristino stesso. L'intervento dovrà essere eseguito entro il termine prescritto in relazione alla pericolosità del ripristino.
2. In caso di inottemperanza, i lavori verranno eseguiti d'ufficio ed i costi troveranno copertura attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria.
3. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul Concessionario restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi.
4. Per una durata di 1 anno, dopo la consegna delle aree di cantiere al Comune, il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori eseguiti ed obbligato ad ogni

intervento che si rendesse necessario durante questo periodo, diversamente sarà ad esso addebitato.

5. A lavori ultimati per i nuovi interventi, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la fornitura degli elaborati con l'indicazione quotata dell'ingombro, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio.

ART. 18 - DISFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI

1. La manomissione, l'esecuzione e la sistemazione degli scavi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) Taglio dello strato in conglomerato bituminoso mediante idonei sistemi onde non provocare slabbrature, rotture laterali e per avere il profilo continuo dello scavo.
 - b) In alternativa per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in conglomerato bituminoso si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli e cubetti, etc. lungo una linea ideale più uniforme possibile.
 - c) Esecuzione dello scavo a mano o con idonei mezzi meccanici atti ad effettuare una sezione utile e continua il più geometrica possibile, evitando di formare movimenti franosi e di intaccare l'integrità delle opere, pozzetti, tubi, cavi e sotto servizi esistenti.
 - d) Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non previsti di idonei copricingoli.
 - e) Tutto il materiale risultante dagli scavi e non reimpiegabile dovrà essere trasportato alle discariche autorizzate con onere a carico del Concessionario.

ART.19 – RIEMPIMENTI

2. Il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con materiale inerte (stabilizzato di cava opportunamente selezionato), collocato in opera a strati successivi dello spessore di 20 cm e quindi compresso a successivi strati; dopo il primo strato dovrà essere inserito un apposito nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio. Nei casi di particolare utilizzo della strada (strade di 1° categoria, strade soggette all'uso di mezzi pesanti ed in ogni caso quando prescritto dall' Ufficio Tecnico) il riempimento dovrà essere eseguito in magrone o con altro materiale indeformabile per uno spessore minimo di 20 cm sotto il binder.
3. È fatto esplicito divieto di utilizzare il materiale risultante dallo scavo o da demolizione per il riempimento di cui, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà essere prodotta opportuna documentazione atta a comprovarne l'avvenuto smaltimento.
4. Considerata l'inevitabile correlazione tra modalità di esecuzione dei riempimenti e successivi cedimenti anche a ripristini definitivi eseguiti, si evidenzia la necessità da parte della ditta responsabile dell'intervento di manomissione di assicurare, anche tramite la presenza di tecnici opportunamente incaricati, la regolare esecuzione degli stessi riempimenti in modo tale da evitare nel tempo avvallamenti, cedimenti ed irregolarità dei manti viabili; sarà comunque a carico della ditta responsabile dell'intervento di manomissione provvedere ad eliminare qualsiasi avvallamento/cedimento in prossimità degli scavi.

ART. 20 - SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELLE PAVIMENTAZIONI

1. Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito mediante le seguenti prescrizioni:
 - a) intervento di regolarizzazione del piano di posa dei conglomerati in prossimità degli scavi tramite scarifica parziale delle pavimentazioni esistenti con particolare attenzione alle necessità di complanarità dei ripristini provvisori rispetto alle pavimentazioni adiacenti; analoga regolarizzazione dovrà essere assicurata anche per quanto riguarda quote di pozzetti, chiusini e/o altri manufatti eventualmente presenti in loco;



- b) la stesa di conglomerato bituminoso tipo strato di base (binder) per uno spessore compreso minimo di 10 cm;
- c) il concessionario dovrà sempre mantenere in perfetta sagoma il piano viabile risagomando lo stesso secondo le necessità, a perfetta regola d'arte, sino ad assorbimento completo dei cedimenti di assestamento;
- d) il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito immediatamente dopo l'esecuzione della manomissione; le eventuali ricariche sugli avvallamenti o estensioni dell'intero ripristino dovranno essere immediatamente eseguite secondo effettive necessità e comunque anche a semplice richiesta da parte del Concessionario;
- e) nel caso in cui i ripristini provvisori non siano eseguiti a perfetta regola d'arte, anche nei pur necessari periodi di attesa dei ripristini definitivi, il Concessionario potrà richiedere, al fine di garantire l'adeguata sicurezza al transito ed il decoro delle aree interessate, il rifacimento degli stessi tramite taglio delle pavimentazioni, loro scarifica e ripristino manto di usura.

ART. 21 - RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA PAVIMENTAZIONE

1. Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito nei tempi fissati dall'Amministrazione e indicati nell'atto autorizzativo e comunque non oltre 6 (sei) mesi dal termine dell'intervento e dovrà essere realizzato con le seguenti prescrizioni minime:
 - a) tutti gli interventi di ripristino dei manti d' usura dovranno essere sempre preceduti da opportuna scarifica ed eventuali interventi di adeguamento delle quote di pozzetti, chiusini e/o altri manufatti presenti in loco;
 - b) stesa di tappeto d'usura realizzato tramite fornitura e posa di conglomerato bituminoso del tipo chiuso con pezzatura compresa tra 0/6 e 0/8 mm per uno spessore compreso di almeno 3 cm steso a raso e perfettamente raccordato con la pavimentazione esistente, evitando sovrapposizioni che possano determinare discontinuità altimetriche della sagoma stradale;
 - c) Per gli scavi eseguiti lungo la direttrice stradale, salvo diverse indicazioni impartite dall'A. C. per specifici casi, entrambe gli interventi (manto e scarifica) dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Il tappeto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di un metro per parte oltre lo scavo e comunque non inferiore a m 2,50 previa fresatura di pari larghezza e spessore del manto esistente;
 - In ogni caso per sezioni stradali di larghezza inferiore o uguale a m 4,00 dovrà essere ribitumata l'intera larghezza della sezione stradale;
 - Per sezioni stradali comprese tra i 4 e i 7 m dovrà essere ribitumata la larghezza di mezza sezione stradale;
 - d) Per gli scavi eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale, salvo diverse indicazioni impartite dall'A.C. per specifici casi, entrambe gli interventi (manto e scarifica) dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - un tappeto di usura in conglomerato bituminoso del tipo chiuso con pezzatura compresa tra 0/6 e 0/8 mm, steso per una superficie pari a un metro per parte oltre la larghezza dello scavo e comunque non inferiore a m 2,50, previa fresatura di pari lunghezza e spessore del manto;
 - particolare attenzione dovrà essere posta fra il dislivello della pavimentazione esistente e quella del ripristino che non dovrà mai essere superiore a cm 1;
 - qualora i ripristini trasversali distino fra loro una distanza inferiore o pari a m 5,00 si dovrà provvedere alla stesa del manto stesso anche nel tratto compreso tra i due ripristini successivi degli attraversamenti, anche se preesistenti o appartenenti agli Enti;

- e) Per le strade asfaltate da meno di anni tre, il tappeto di usura previa scarifica dovrà essere esteso sempre a tutta la carreggiata interessata dai lavori;
 - f) Prima dell'esecuzione del ripristino definitivo, dovranno comunque essere eventualmente riportate e sistemate a nuova quota (quando effettivamente occorrente nonostante la scarifica) le bocchette, i chiusini e ogni altro manufatto esistente, interessato dagli scavi e dal ripristino per fornire comunque il ripristino dei luoghi a perfetta regola d'arte;
 - g) La segnaletica orizzontale dovrà essere immediatamente ripristinata, all'atto della prima stesa di conglomerato bituminoso, ciò per garantire sempre e comunque le dovute condizioni di sicurezza della circolazione stradale; la segnaletica orizzontale definitiva dovrà essere ripristinata non appena ultimati i lavori; la stessa dovrà essere eseguita nei modi e con i materiali presenti prima dell'intervento di manomissione e comunque come prescritto dal competente Comando di Polizia Locale; sarà cura della ditta responsabile dei lavori assicurare sempre e comunque la perfetta efficienza dell'eventuale segnaletica verticale provvisoria così come previsto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione nonché come eventualmente prescritto dal Comando di Polizia Locale; ogni tipo di segnaletica, orizzontale, verticale/o altri elementi eventualmente manomessi (dissuasori stradali, elementi di arredo urbano, dossi, rallentatori, delimitatori ecc.) dovranno essere sempre ripristinati con materiali ed elementi uguali a quelli preesistenti.
2. Nel caso di pavimentazione di porfido–ciottolo–pietra, prima del ripristino della pavimentazione dovrà essere realizzato un massetto di cemento di spessore di 15 cm con interposta rete elettrosaldata standard;
 3. Per le piazze, le banchine pedonali, marciapiedi e per le piste ciclabili (basolati, acciottolati, pietrame, lastre, porfidi, bitumati, masselli in cemento, etc.) il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente.

ART. 22 - RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI

1. Il materiale dovrà essere ricollocato allo stesso livello della pavimentazione circostante e l'intervento dovrà interessare una larghezza di almeno tre volte quella dello scavo e comunque non dovrà essere inferiore a m 2 per i marciapiedi e a m.2.50 per le piste ciclabili.
2. Per i marciapiedi in conglomerato bituminoso, previa demolizione completa di tutto il sedime, dovrà essere eseguito un massetto di sottofondo di circa cm 10 in calcestruzzo a q.li 2/mc. di cemento tipo 325 con interposta rete elettrosaldata ed una successiva stesa di un tappeto di conglomerato bituminoso 0/4 dello spessore di cm. 2 costipato, per la larghezza pari a quella del marciapiede;
3. Qualora il marciapiede avesse una larghezza superiore a m 2 il ripristino verrà definito di volta in volta.
4. Nel caso in cui lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a m 0,50 dal bordo si dovranno rimuovere e riposizionare le cordone su una fondazione in calcestruzzo.

ART. 23 - REQUISITI DELLE INFRASTRUTTURE NEL SOTTOSUOLO

Si riporta di seguito una serie di prescrizioni tecniche di carattere generale per la progettazione e realizzazione delle opere.

23.1 - Tipologia delle opere

Possono essere realizzate nuove infrastrutture interrato soltanto se ricomprese nelle seguenti tipologie:

- in trincea, realizzate con scavo a cielo aperto con posa direttamente interrato o in tubazioni, successivo interro e ripristino della pavimentazione;



- in polifora o cavidotto: manufatti costituiti da elementi tubolari continui, affiancati o termosaldati, per infilaggio di più servizi di rete;
- in cunicoli tecnologici: manufatti continui predisposti per l'alloggiamento di tubazioni e passerelle portacavi, non praticabile all'interno, ma accessibile dall'esterno mediante la rimozione di coperture amovibili a livello stradale;
- in gallerie pluriservizi: manufatti continui predisposti per l'alloggiamento di tubazioni e passerelle portacavi, praticabile con accesso da apposite discenderie dal piano stradale.

Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione dei previsti o prevedibili piani di sviluppo e devono corrispondere alle norme tecniche UNI - CEI di settore. Il ricorso alle strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza degli incroci o di aree contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete.

23.2 - Requisiti delle infrastrutture

Le infrastrutture sopra elencate devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere realizzate, in via prioritaria, con tecnologie improntate al contenimento dell'effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;
- essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI - CEI;
- essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili con le esigenze delle attività commerciali o produttive locali;
- essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli dotati di plotte scopercibili, eventualmente abbinati a polifore;
- essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri improntati al massimo contenimento dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e veicolare. A tale fine, così come indicato dalle «Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane» del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per i marciapiedi a servizio delle aree urbanizzate, deve essere considerata una larghezza minima di quattro metri sia per le strade di quartiere che, possibilmente, per quelle di scorrimento.

Oltre a quanto sopra indicato, le infrastrutture tipo cunicoli tecnologici devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- essere realizzate, in particolare per le aree ad elevato indice di urbanizzazione, con tecnologie improntate alla mancata o contenuta effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;
- essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte temporale non inferiore a dieci anni;
- essere provviste di derivazioni o dispositivi funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli immobili produttivi commerciali e residenziali di pertinenza, coerentemente con le normative tecniche UNI - CEI;
- per l'inserimento di tubazioni rigide, deve essere prevista una copertura a plotte amovibili, opportunamente posizionata, le cui dimensioni longitudinali e trasversali devono essere rapportate all'altezza interna del manufatto e alla lunghezza delle tubazioni stesse.

Le infrastrutture tipo gallerie pluriservizi devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- possedere, al netto dei volumi destinati ai diversi servizi di rete e alle correlate opere e sottoservizi, e sempre in coerenza con le normative tecniche UNI - CEI, dimensioni non inferiori a metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza in termini di spazio libero di passaggio, utile anche per affrontare eventuali emergenze;
- ai sensi dell'art. 66 del DPR 495/1992 devono essere accessibili dall'esterno, ai fini della loro ispezionabilità e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

23.3 - Criteri di intervento

Nelle aree soggette ad espansione urbanistica, o di significativa riqualificazione urbana, devono essere realizzati, salvo che non sussistano giustificati motivi che portino ad optare per altro tipo di infrastruttura, i cunicoli tecnologici, all'interno dei quali procedere alla riallocazione di eventuali servizi già esistenti. L'infrastruttura deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione primaria, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi.

Nelle aree già edificate ed in assenza di specifica previsione nel PUGSS, la scelta tra le possibili infrastrutture e tra le tecniche di scavo è effettuata dal comune in base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico-architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare.

Il ricorso alle strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza degli incroci e in genere nelle aree di espansione edilizia o di significativa riqualificazione urbana, contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete. Al fine di garantire il minor disagio possibile alla cittadinanza il Comune definisce le norme di salvaguardia ed in particolare l'intervallo di tempo minimo per cui è vietato manomettere una strada dopo che questa è stata sottoposta ad un intervento nel sottosuolo.

Nei casi di confermata riutilizzabilità non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture su percorsi paralleli, anche se limitrofi, se non a seguito di esaurimento delle primarie capacità di alloggiamento dei servizi di rete.

Le infrastrutture devono essere realizzate, per quanto possibile, con criteri tali da potere alloggiare, sistematicamente, tutti i servizi compatibili, conformemente alle pertinenti norme tecniche UNI - CEI, alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale) e s.m.i. e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro); particolare attenzione progettuale deve essere riservata alle opere ricadenti in aree a rischio sismico per le quali devono fare testo le indicazioni elaborate dai Servizi tecnici nazionali.

Ove possibile, le Strutture Sotterranee Polifunzionali (SSP) devono trovare collocazione sotto le parti destinate ad aiuole, stalli di sosta, piste ciclabili e marciapiedi e non sotto le carreggiate.

I servizi vengono disposti su supporti in un ambiente protetto dall'acqua e dagli schiacciamenti, e vengono isolati gli uni agli altri. In tal modo sono meno soggetti al danneggiamento e all'usura mentre l'azione di manutenzione è facilitata.

Nella scelta del percorso dei sottoservizi si deve tener conto dell'interferenza che l'esecuzione delle opere può avere con le normali attività del soprasuolo (viabilità, accesso alle proprietà, rumorosità del cantiere); per l'ipotesi in cui si aggiunge un servizio, deve essere previsto il mantenimento di una distanza di sicurezza dagli altri sottoservizi.

Per le strade maggiormente sensibili si devono adottare i seguenti criteri di intervento:

- pianificazione degli interventi in concomitanza di più gestori;
- recupero di preesistenze e delle reti dismesse per la messa in opera di nuove reti;
- utilizzazione di tecnologie a ridotta effrazione della superficie quali lo scavo a foro cieco (tecniche No-Dig).

Sono previste tre tecniche di posa delle reti:

- scavo a cielo aperto: prevede l'esecuzione di uno scavo a sezione obbligata, eseguito a differenti profondità lungo tutto il tracciato della condotta da installare o riparare, con normali mezzi di movimentazione terra per la posa interrata di tubazioni o la costruzione di manufatti per l'alloggiamento delle condotte;
- scavo a foro cieco (tecniche No-Dig): tecnica di derivazione americana che richiede solo



lo scavo di due pozzetti in corrispondenza dell'inizio e della fine del tracciato su cui si deve intervenire, limitando considerevolmente lo scavo a cielo aperto. A monte di ogni realizzazione No-Dig deve essere condotta una accurata campagna conoscitiva sulle possibili interferenze con i servizi già esistenti e sullo stato della canalizzazione eventualmente da riabilitare:

- recupero di preesistenze (trenchless technologies): tipologia di tecniche che prevede il riutilizzo, con o senza risanamento, di condotte esistenti e che contempera i maggiori vantaggi in termini di impatto sull'ambiente in quanto limita gli scavi e dunque il materiale di risulta. Le tecniche di risanamento delle infrastrutture esistenti sono molteplici ma si possono suddividere in tre gruppi a seconda che l'installazione della nuova condotta comporti una riduzione, un aumento o il mantenimento delle dimensioni originarie della condotta.

Tra i criteri di scelta delle tecniche di posa occorre tener conto:

- che le tecnologie NO-DIG e le trenchless technologies costituiscono una valida alternativa nelle situazioni in cui non vi è la convenienza tecnico-economica a realizzare infrastrutture per l'alloggiamento dei servizi;
- che le tecnologie NO-DIG, sono particolarmente indicate nelle seguenti situazioni o contesti realizzativi:
 - attraversamenti stradali, ferroviari di corsi d'acqua;
 - strade con pavimentazioni di pregio nei centri urbani;
 - strade urbane a vocazione commerciale;
 - strade urbane a traffico elevato o a sezione modesta;
 - risanamento dei servizi interrati;
 - riabilitazione senza asportazione delle vecchie canalizzazioni.

23.4 - Criteri particolari

Qualora i lavori interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere garantita la mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. A tal fine si rinvia all'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 503/1996, predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con gli accorgimenti più opportuni. L'ente autorizzante, in sede istruttoria, deve accertare la coerenza del piano delle opere con il citato D.P.R. 503/1996.

Le condotte di gas combustibile, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), devono essere situate all'esterno delle infrastrutture ove sono alloggiabili i restanti servizi di rete; per le stesse si fa rinvio alle norme tecniche UNI – CEI. Qualora il tratto di tubazione debba essere posto nell'infrastruttura, oltre che di limitata estensione lineare, non deve presentare punti di derivazione e deve essere posata in doppio tubo con sfiati e secondo accorgimenti indicati dalla buona tecnica allo stato dell'arte attinti dalla guida tecnica UNI – CEI "Requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali", di cui alla norma UNI - CEI "Servizi tecnologici interrati", alla norma UNI - CIG 10576 "Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo", al decreto ministeriale 24 novembre 1984.

Per gli interventi di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, ai sensi della L. 69 del 18/06/2009 art. 1 c. 5, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo l'ente proprietario della strada.

TITOLO VI

COLLAUDO DEI LAVORI

ART. 24 - GARANZIE SULL'ESECUZIONE DEI RIPRISTINI

1. Se a causa di una non perfetta e trascurata esecuzione dei lavori, dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione il Concessionario dovrà provvedere, di sua iniziativa, e ogni qual volta si renda necessario, a giudizio inequivocabile del Settore Tecnico o del Comando di Polizia Locale al ripristino della pavimentazione;
2. I lavori di rifacimento che presentassero cedimento od irregolarità dovranno essere rifatti, anche più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo;
3. Tutti questi lavori saranno a completo carico del Concessionario;
4. La verifica definitiva delle opere di ripristino sarà eseguita previa comunicazione di fine lavori da inoltrare al Settore Tecnico;
5. I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale carico, fatta salva l'applicazione di sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada;
6. La cauzione prestata sarà svincolata dal Settore Tecnico dopo l'avvenuta verifica del corretto ripristino come indicato all'art. 6;
7. Lo svincolo della cauzione non costituisce liberatoria per eventuali lavori di ripristino che si rendessero necessari eseguire entro 12 mesi dalla comunicazione di fine lavori.



TITOLO VII

SANZIONI

ART. 25 - VIOLAZIONI REGOLAMENTARI

8. Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta dal presente regolamento o in difformità da essa, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni ed all'irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico.
9. Il Concessionario che non rispetta le prescrizioni impartite è tenuto a provvedere al ripristino a regola d'arte dei lavori entro il termine fissato da una diffida emessa dall'Ente proprietario, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada.
10. Trascorso tale termine, il personale di vigilanza e/o dell'Ufficio Tecnico provvederà all'accertamento dei danni mediante elevazione di apposita sanzione, in particolare se trattasi di pregiudizio dell'incolumità pubblica, si provvederà d'ufficio a realizzare i lavori, mediante procedure di somma urgenza, introitando la somma corrispondente alla spesa sostenuta, attivando il recupero della cauzione versata, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione dei lavori.
11. In caso di polizza fidejussoria bancaria, ossia per lavori di una certa entità, si procederà analogamente attivando il corrispondente importo dei lavori realizzati. La fideiussione bancaria dovrà contenere espressamente la rinuncia all'escussione del debitore principale ed il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 -NORME FINALI

1. Tutte le somme introitate per le finalità del presente regolamento saranno versate su un apposito capitolo finalizzato alla copertura delle spese che derivano all'Amministrazione dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e per la ricostituzione della continuità della pavimentazione stradale.
2. Sono abrogate tutte le altre pattuizioni e disposizioni contrarie o incompatibili con le norme del presente regolamento.